



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
M I L A N O



Enti No Profit

La riforma dello Sport: novità per ASD/SSD

Dott. Donato Foresta

16 aprile 2021



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
M I L A N O



RIFORMA DELLO SPORT - LA LEGGE DELEGA 86/2019

- ❖ 10 articoli, 6 deleghe di riordino e riforma indirizzate al Governo e disposizioni prescrittive
- ❖ materie: “ordinamento sportivo”, “professioni sportive”, “semplificazione e sicurezza”
- ❖ tempo: 12 mesi dall’entrata in vigore della legge (entro 31/08/20 > 30/11/20)
- ❖ organi coinvolti: Presidente del Consiglio, Ministeri competenti; Conferenza Stato – regioni e province di Trento e Bolzano



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
M I L A N O



LA RIFORMA DELLO SPORT – LEGGE DELEGA 86/2019 obiettivi generali

- **Organizzare le disposizioni per settori omogenei o per specifiche attività o gruppi di attività**
- **Coordinare le vigenti disposizioni al fine di migliorarne la coerenza e di aggiornare e semplificare il linguaggio normativo**
- **Esplicitare le norme da abrogare**



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
M I L A N O



LA RIFORMA DELLO SPORT – STRUTTURA ATTUAZIONE LEGGE DELEGA

DECRETI LEGISLATIVI

- I – Ordinamento sportivo]
- II - Riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché di lavoro sportivo [d.lgs. 28.02.2021 n.36]
- III – Rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo [d.lgs. 28.02.2021 n.37]
- IV – Riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi [d.lgs. 28.02.2021 n.38]
- V – Semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi [d.lgs. 28.02.2021 n.39]
- VI – Sicurezza nelle discipline sportive invernali [d.lgs. 28.02.2021 n.40]



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
M I L A N O



LEGGE DELEGA 86/2019 – ORDINAMENTO SPORTIVO

- Definizione degli ambiti di attività di: CONI, FSN, DSA, EPS, GS, Benemerite
- Conferma del ruolo guida del CONI nell'attività olimpica e nella vigilanza sugli attori dell'ordinamento, sostegno dell'autonomia gestionale, amministrativa e contabile degli stessi
- Limiti alle articolazioni territoriali del CONI
- **Limiti al rinnovo di mandati** e prevenzione conflitti di interessi
- Promozione di partecipazione e rappresentanza delle donne nello sport al fine di garantire la parità di genere a tutti i livelli
- Limitazioni e vincoli per scommesse sulle partite di calcio della LND
- Strumenti di partecipazione popolare per società sportive professionistiche



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
M I L A N O



LEGGE DELEGA 86/2019 – LAVORO SPORTIVO

- Carattere sociale e preventivo-sanitario dello sport
- **Specificità dello sport e del lavoro sportivo**, pari opportunità
- Profilo del lavoratore sportivo e definizione disciplina in materia assicurativa, previdenziale, fiscale
- Tutela della salute e sicurezza dei minori attraverso obblighi informativi
- Formazione lavoratori sportivi con attenzione anche alla crescita culturale/educativa (carriera duale, fine carriera)
- Disciplina delle collaborazioni amm.vo-gestionali non professionali rese ad ASD/SSD
- Riordino della mutualità nello sport «professionistico»
- Riconoscimento giuridico del laureato in scienze motorie
- Tutela e benessere degli animali impiegati in attività sportive

Il tutto assicurando la stabilità e la sostenibilità del sistema dello sport



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
M I L A N O



LEGGE DELEGA 86/2019 – IMPIANTI SPORTIVI E SICUREZZA

COSTRUZIONE , ESERCIZIO, RISTRUTTURAZIONE E RIPRISTINO DI
IMPIANTI SPORTIVI

- **Coordinamento ed armonizzazione della normativa**
- Semplificazione e accelerazione dei termini in materia di impianti di pubblico interesse
- Definizione di criteri progettuali e gestionali per sicurezza, fruibilità e redditività
- Sistema di **affidamento diretto** di impianti sportivi a FSN, DSA, EPS, ASD, SSD



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
M I L A N O



LEGGE DELEGA 86/2019 – SEMPLIFICAZIONI E SICUREZZA

SEMPLIFICAZIONI PER FSN, DSA, EPS E AFFILIATI

- Semplificazione e riduzione adempimenti nei confronti della PA
- Semplificazione in materia di certificazione dell'attività sportiva svolta da ASD/SSD
- Riconoscimento personalità giuridica per ASD
- Tutela minori e lotta alle molestie, violenze di genere e discriminazioni

DEFINIZIONE DI SPORT - Carta Europea dello Sport

Definizione di Sport → Consiglio d'Europa del maggio 1992
Carta Europea dello Sport.

Dopo aver invitato i governi nazionali, nell'articolo 1, a promuovere lo sport come fattore importante per lo sviluppo umano, enunciava la propria definizione di SPORT.

Per Sport si intende "qualsiasi forma di attività fisica che, attraverso una partecipazione organizzata o non, abbia per obiettivo l'espressione o il miglioramento della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o l'ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli".



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
M I L A N O



LA RIFORMA DELLO SPORT – DEFINIZIONE DI SPORT

DEFINIZIONE DI SPORT

Ai fini del presente decreto legislativo, si intende per “sport” qualsiasi forma di attività fisica **fondata sul rispetto di regole** che, attraverso una partecipazione organizzata o non, ha per obiettivo l’espressione o il miglioramento della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o l’ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli

RIFLESSIONI

- **impatto sull’individuazione delle discipline sportive riconosciute**
- **attività sportiva svincolata dall’agonismo**

ALTRE DEFINIZIONI

- a) **Attività Fisica Adattata (AFA)**: programmi di esercizi fisici, la cui tipologia e la cui intensità sono definite mediante l'integrazione professionale e organizzativa tra medici di medicina generale (MMG), pediatri di libera scelta (PLS) e medici specialisti e calibrate in ragione delle condizioni funzionali delle persone cui sono destinati, che hanno patologie croniche clinicamente controllate e stabilizzate o disabilità fisiche e che li eseguono in gruppo sotto la supervisione di un professionista dotato di specifiche competenze, in luoghi e in strutture di natura non sanitaria, come le «**palestre della salute**», al fine di migliorare il livello di attività fisica, il benessere e la qualità della vita e favorire la socializzazione;

ALTRE DEFINIZIONI

- a) **attività fisica o attività motoria:** qualunque movimento esercitato dal sistema muscolo-scheletrico che si traduce in un dispendio energetico superiore a quello richiesto in condizioni di riposo;
- b) **esercizio fisico strutturato:** programmi di attività fisica pianificata e ripetitiva specificamente definiti attraverso l'integrazione professionale e organizzativa tra medici di medicina generale (MMG), pediatri di libera scelta (PLS) e medici specialisti, sulla base delle condizioni cliniche dei singoli soggetti cui sono destinati, che presentano patologie o fattori di rischio per la salute e che li eseguono individualmente sotto la supervisione di un professionista munito di specifiche competenze, in luoghi e in strutture di natura non sanitaria, come le «**palestre della salute**», al fine di migliorare o mantenere la forma fisica, le prestazioni fisiche e lo stato di salute

ALTRE DEFINIZIONI

cc) **impianto sportivo:** la struttura, all'aperto o al chiuso, preposta allo svolgimento di manifestazioni sportive, comprensiva di uno o più spazi di attività sportiva dello stesso tipo o di tipo diverso, nonché di eventuali zone spettatori, servizi accessori e di supporto;

ee) **pratica sportiva per tutti:** l'attività sportiva di base, organizzata o non organizzata, promossa dalla Re pubblica in favore di tutte le fasce della popolazione al fine di consentire a ogni individuo la possibilità di migliorare la propria condizione fisica e psichica e di raggiungere il livello di prestazione sportiva corrispondente alle proprie capacità;

ff) **palestra della salute:** struttura di natura non sanitaria, sia pubblica che privata, dove sono svolti programmi di esercizio fisico strutturato e programmi di attività fisica adattata;

ALTRE DEFINIZIONI

nn) **sport**: qualsiasi forma di attività fisica fondata sul rispetto di regole che, attraverso una partecipazione organizzata o non organizzata, ha per obiettivo l'espressione o il miglioramento della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o l'ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli;

oo) **sport di alto livello**: l'attività sportiva svolta da- gli atleti e dalle atlete riconosciuti di alto livello dalla Federazione Sportiva Nazionale, dalla Disciplina Sportiva Associata o dalla Lega di riferimento;

pp) **sport olimpico**: la disciplina sportiva ammessa a partecipare ai Giochi Olimpici;

qq) **sport paralimpico**: la disciplina sportiva ammessa a partecipare ai Giochi Paralimpici;



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
M I L A N O



LA RIFORMA DELLO SPORT – ASD E SSD

ASD con personalità giuridica e ASD senza personalità giuridica

Presso il Dipartimento per lo sport è istituito il **REGISTRO NAZIONALE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE**

Con la domanda di iscrizione al Registro l'ASD può presentare ***istanza di riconoscimento della personalità giuridica***

Il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo di un'Associazione, verificata la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell'ente, ed in particolare dalle disposizioni del presente decreto con riferimento alla natura dilettantistica, deve depositarlo, con i relativi allegati, entro venti giorni presso il competente ufficio del Dipartimento per lo sport, richiedendo l'iscrizione dell'ente. Il Dipartimento per lo sport, riconoscendone i presupposti, iscrive l'ente nel registro



LA RIFORMA DELLO SPORT – ASD E SSD

IL REGISTRO NAZIONALE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE

1. Alla domanda è allegata la documentazione attestante:
 - a) i dati anagrafici dell'Associazione o Società sportiva dilettantistica;
 - b) i dati anagrafici del legale rappresentante;
 - c) i dati anagrafici dei membri del consiglio direttivo;
 - d) i dati anagrafici dei membri degli altri organi previsti dallo statuto sociale (collegio probiviri, collegio dei revisori);
 - e) i dati anagrafici di tutti i tesserati, anche di quelli minori;

- f) le attività (sportive, didattiche e formative) svolte dai tesserati delle singole Società e Associazioni sportive affiliate;
- g) l'elenco degli impianti utilizzati per lo svolgimento dell'attività sportiva praticata e i dati relativi ai contratti che attestano il diritto di utilizzo degli stessi (concessioni, locazioni, comodati);
- h) i contratti di lavoro sportivo e le collaborazioni amatoriali, con indicazione dei soggetti, dei compensi e delle mansioni svolte.



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
M I L A N O



LA RIFORMA DELLO SPORT – ASD E SSD

Gli enti sportivi dilettantistici, ricorrendone i presupposti, possono assumere la qualifica di ENTI DEL TERZO SETTORE, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e di IMPRESA SOCIALE, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.112.

In tal caso, le norme del presente decreto trovano applicazione soltanto ove non derogate ed in quanto compatibili



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
M I L A N O



LA RIFORMA DELLO SPORT – ASD E SSD

Le SSD possono essere del tipo di cui al di cui al libro V titolo V del codice civile → SS, **SNC**, **SAS**, SPA, SRL, SAPA

Le SSD non potranno essere COOPERATIVE (regolata dal successivo titolo VI).

- Criticità per le attuali SSD srl → Venendo meno la prevalenza mutualistica attualmente garantita dall'esercizio sportivo rivolto preminentemente ai soci, decadono i fondamentali presupposti di vita della cooperativa da cui la necessità o di **scioglierla** o di **trasformarla** con irreversibile pregiudizio dei fondi mutualistici presenti sotto forma di riserve di utili anno dopo anno accantonate ma di colpo destinate alla **devoluzione obbligatoria** sancita dal codice civile.
- Se entra in vigore la normativa, le SSD srl che stanno svolgendo i campionati dovranno interromperli?



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
M I L A N O



LA RIFORMA DELLO SPORT – ASD E SSD

Le ASD e SSD destinano eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio

Le SSD possono destinare una quota inferiore al 50% degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti:

A) ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati (ISTAT)



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
M I L A N O



LA RIFORMA DELLO SPORT – ASD E SSD

B) alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi (*), umentato di 2 punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.

(*) al 26/1/2021 → 2,5%. Fonte PosteItaliane

Es. Capitale sociale di 10.000€ → massima distribuzione dividendi
450€



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
M I L A N O



REQUISITI STATUTARI DI ASD E SSD

- a) la denominazione;
- b) l'oggetto sociale con specifico riferimento all'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica;
- c) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;
- d) l'assenza di fini di lucro ai sensi dell'articolo 8;
- e) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive che assumono la forma societaria per le quali si applicano le disposizioni del codice civile;
- f) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
- g) le modalità di scioglimento dell'associazione;
- h) l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni.



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



ATTIVITA' SECONDARIE E STRUMENTALI

1. Le associazioni e le società sportive dilettantistiche possono esercitare attività diverse da quelle principali di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *b*), a condizione che l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano e che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
M I L A N O



TESSERAMENTO

1. **Con l'atto di tesseramento l'atleta instaura un rapporto associativo con la propria associazione o società sportiva** o, nei casi ammessi, con la Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva Associata.
2. Il tesserato ha diritto di partecipare all'attività e alle competizioni organizzate dalla Federazione Sportiva Nazionale, dalla Disciplina Sportiva Associata, dall'Ente di Promozione Sportiva di appartenenza dell'associazione o dalla società sportiva cui è associato, nonché di concorrere, ove in possesso dei requisiti previsti, a ricoprire le cariche dei relativi organi direttivi e di partecipare alle assemblee degli organi consiliari, secondo le previsioni statutarie e regolamentari.



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
M I L A N O



LA RIFORMA DELLO SPORT – AFFIDAMENTO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI

- Necessità di coordinamento della bozza di decreto specifico sugli impianti sportivi con l'art. 12 della bozza di decreto sul lavoro sportivo
- Necessità di coordinamento con la normativa disposta dal codice dei contratti pubblici (D.lgs. 50/2016) e con la normativa europea sulle opere e concessioni pubbliche
- Eccessiva semplificazione che crea difficoltà interpretative agli operatori pubblici (in particolare alle stazioni appaltanti)
- Necessità di adeguamento del testo (in particolare l'art. 4 che si rifà alla legge sugli stadi – l.147/2013 «procedure utili per il recupero e il riuso degli impianti sportivi esistenti») che presenta diverse imprecisioni (ad esempio omissione della parola «professionistica», trattandosi di norma che sembra non applicabile alle società/associazioni sportive «dilettantistiche»). Necessità di definire quindi il campo di applicazione



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
M I L A N O



LA RIFORMA DELLO SPORT – AFFIDAMENTO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI

- Art. 12 della bozza di decreto sul lavoro sportivo → nei casi in cui l'ente pubblico territoriale **non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi**, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, Enti di Promozione Sportiva, Discipline Sportive Associate e Federazioni Sportive Nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e **previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari**. Le **regioni** disciplinano, con propria legge, le modalità di affidamento.
- Gli affidamenti di cui al comma 2 sono disposti nel rispetto delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e della **normativa euro-unitaria vigente**



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
M I L A N O



LA RIFORMA DELLO SPORT – AFFIDAMENTO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI

- Art 5 bozza Decreto Impianti sportivi: *Le associazioni e le società sportive senza fini di lucro possono presentare agli enti locali, sul cui territorio insiste l'impianto sportivo da rigenerare, riqualificare o ammodernare, un progetto preliminare accompagnato da un piano di fattibilità economico finanziaria per la rigenerazione, la riqualificazione e l'ammodernamento e per la successiva gestione con la previsione di un utilizzo teso a favorire l'aggregazione sociale e giovanile. Se gli enti locali riconoscono l'interesse pubblico del progetto affidano la gestione gratuita dell'impianto all'associazione o alla società sportiva per una durata proporzionalmente corrispondente al valore dell'intervento e comunque non inferiore a cinque anni*
- L' Art 5 bozza Decreto Impianti sportivi è identico all'art. 15 co.6 del D.L. 185/2015 («Misure urgenti per favorire la realizzazione di impianti sportivi nelle periferie urbane») → non c'è riforma o riordino → resta il limite del «rischio» di affidamento diretto senza procedure selettive



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
M I L A N O



LA RIFORMA DELLO SPORT – IMPIANTI SCIISTICI

- Assicurazione Rc obbligatoria per gli sciatori che utilizzeranno le piste → la polizza dovrà essere necessariamente messa a disposizione dal gestore al momento dell'acquisto dello skipass.
- La normativa sulla sicurezza non ricomprende tutti i soggetti utilizzatori degli impianti sciistici tra cui i maestri di sci.
- Definizione di criteri per delimitare gli «snow park»
- Responsabilità del gestore per cattiva manutenzione delle piste e delle conseguenze risarcitorie nei confronti dei soggetti danneggiati. Necessità di fornire specifica definizione di cosa si intenda per «pericolo» (distinguendolo in «tipico» e «atipico» e delimitandone la concreta avversità per l'utente delle piste): l'attuale definizione, traslata dall'attuale legge n. 363/2003, appare ancora troppo generica nella sua formulazione di mera «cattiva condizione del fondo».

DEFINIZIONE DI LAVORATORE SPORTIVO

dd) **lavoratore sportivo:**

- l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara
- che, senza alcuna distinzione di genere
- e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico,
- esercitano l'attività sportiva verso un corrispettivo

LA RIFORMA DELLO SPORT – I RAPPORTI DI LAVORO

D.LGS. 28.02.2021 – n.36 (G.U. 18.03.2021 n.67)



LA RIFORMA DELLO SPORT – I RAPPORTI DI LAVORO



Settore professionistico

1. Calcio: serie A, B, C1 e LegaPro maschile;
2. Ciclismo: gare strada e pista approvate dalla Lega ciclismo;
3. Golf;
4. Pallacanestro: serie A1 maschile.

Il lavoro sportivo prestato dagli atleti come attività principale, ovvero prevalente, e continuativa, si presume oggetto di contratto di **LAVORO SUBORDINATO**

Costituisce oggetto di contratto di **LAVORO AUTONOMO** quando ricorre **almeno uno** dei seguenti requisiti:

- a) l'attività sia svolta nell'ambito di una singola manifestazione sportiva o di più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo;
- b) lo sportivo non sia contrattualmente vincolato per ciò che riguarda la frequenza a sedute di preparazione o allenamento;
- c) la prestazione che è oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non superi otto ore settimanali oppure cinque giorni ogni mese ovvero trenta giorni ogni anno.

LA RIFORMA DELLO SPORT – I RAPPORTI DI LAVORO SPORTIVO «CO.CO.CO.»

Per effetto dell'abrogazione delle co.co.co. in deroga ex art.2 co.1 D.Lgs.81/15 in ambito sportivo dilettantistico

- D. Lg.vo n.81/2015 art.2 :

a far data dal 1/1/2016 si applica la disciplina del lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro [esclusivamente] prevalentemente personali, continuative ed etero organizzate dal committente [in relazione ai tempi e ai luoghi di lavoro]

** modifiche introdotte dalla L. 3 novembre 2019 n. 128 di conversione del D.L. 101/2019*

l'art.2 comma II lett.d) introduce una deroga per le collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate a FSN, DSA ed EPS e riconosciute dal Coni , come individuati e disciplinati dall'art.90 L.289/02

- *Min. Lav. Interpello 6/2016 estensione CONI, FSN, DSA, EPS*



art.409 co.1 n.3 c.p.c.
la collaborazione coordinata e continuativa presuppone autonoma organizzazione del lavoro da parte del collaboratore nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo tra le parti



LA RIFORMA DELLO SPORT – I RAPPORTI DI LAVORO SPORTIVO «AMATORIALI»

AMATORI → mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ...per lo svolgimento diretto dell'attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti

NO RETRIBUZIONI

Possono ricevere → **premi e compensi occasionali in relazione ai risultati ottenuti nelle competizioni sportive (art.113)**, nonché indennità di trasferta e rimborsi spese, anche forfettari → **nuovo art. 67 del TUIR**

*Le prestazioni sportive amatoriali sono **incompatibili** con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività amatoriale.*

Obbligo di assicurazione infortuni (come per gli sportivi dilettanti, con tesseramento - art.51 L.289/02)



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



LA RIFORMA DELLO SPORT – RAPPORTI DI LAVORO E TRATTAMENTO TRIBUTARIO

TRATTAMENTO TRIBUTARIO

Per qualsiasi tipologia di rapporto
di lavoro sportivo settore
dilettantistico



NO TAX AREA Fino a
10.000 €

SETTORE DILETTANTISTICO

Per qualsiasi tipologia di rapporto
di lavoro sportivo



15% Imposta sostitutiva
Irpef + Addizionali
Fino a 65.000 €



LA RIFORMA DELLO SPORT – RAPPORTI DI LAVORO E TRATTAMENTO TRIBUTARIO

TRATTAMENTO TRIBUTARIO (segue)

REDDITI DIVERSI
(ART. 67 TUIR)



- Indennità di trasferta
- Rimborsi forfetari di spesa
- Premi
- Compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche



ART. 67, co.1, lett. m) TUIR → si interpreta come operante, sia ai fini fiscali che previdenziali, soltanto entro il limite reddituale per l'esenzione fiscale di cui all'articolo 69, comma 2, primo periodo TUIR

*per "premi" e "compensi" erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche si intendono gli **emolumenti occasionali riconosciuti in relazione ai risultati ottenuti nelle competizioni sportive***

**LA RIFORMA DELLO SPORT – RAPPORTI DI LAVORO E TRATTAMENTO
TRIBUTARIO → nuovo art. 67 co.1 lett. m) TUIR**

- prestazioni sportive **amatoriali**
- **indennità di trasferta** e **rimborsi forfettari** di spesa
- **premi e compensi occasionali** in relazione ai risultati ottenuti nelle **competizioni sportive**
- di importo **non superiore a 10.000 euro annui per percipiente**
(limite operante sia a fini fiscali che previdenziali)

➤ quando gli emolumenti superano la soglia di esenzione, le prestazioni sportive sono considerate di natura **professionale** per l'intero importo



LA RIFORMA DELLO SPORT – RAPPORTI DI LAVORO E TRATTAMENTO PREVIDENZIALE

- **Lavoratori sportivi subordinati**
(sia professionisti che dilettanti)
- **Lavoratori autonomi settore «professionistico»**
- **Co.co.co. settore «professionistico»**

Sono iscritti al Fondo Pensione dei
lavoratori Sportivi (Professionisti)

Contributi previdenziali ex D.Lgs. 30.04.1997,
n.166 → 33%-34% (+ eventuale contributo di
solidarietà 3,1%)

➤ **assicurazione INAIL per dipendenti e co.co.co.**

➤ **è previsto un esonero (parziale) per 2021 e 2022 (Legge di Bilancio 2021)
settore dilettantistico**



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
M I L A N O



LA RIFORMA DELLO SPORT – RAPPORTI DI LAVORO E TRATTAMENTO PREVIDENZIALE

Art. 1 co. 34 L.178/2020 (Legge di bilancio 2021)

*Al fine di garantire la sostenibilità della riforma del lavoro sportivo, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo, con dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2021 e di 50 milioni di euro per l'anno 2022, per finanziare nei predetti limiti **l'esonero, anche parziale, dal versamento dei contributi previdenziali** a carico delle federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive dilettantistiche, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), **relativamente ai rapporti di lavoro sportivo instaurati** con atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici, direttori sportivi, preparatori atletici e direttori di gara.*



LA RIFORMA DELLO SPORT – RAPPORTI DI LAVORO E TRATTAMENTO PREVIDENZIALE

TRATTAMENTO PREVIDENZIALE

**Co.co.co. - Lavoratori Autonomi -
Collaboratori occasionali
(settori dilettantistici)**



Sono iscritti alla

GESTIONE SEPARATA INPS

➤ assicurazione INAIL per co.co.co.

➤ è previsto un esonero (parziale) per 2021 e 2022 (Legge Bilancio 2021) settore dilettantistico

Liberi professionisti	Aliquota		
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria	10,00%		
Soggetti NON assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie	15,00%	2021	
	24,00%	2022	
	30,00%	2023	
	33,00%	2024	
CO.CO.CO. o Occasionali	Aliquota		
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria	10,00%		
Soggetti NON assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie	20,00%	2021	
	24,00%	2022	
	30,00%	2023	
	33,00%	2024	



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



LA RIFORMA DELLO SPORT – LE CO.CO.CO. AMMINISTRATIVO-GESTIONALI

- l'attività di carattere amministrativo-gestionale resa in favore di FSN, DSA, EPS riconosciuti dal Dipartimento per lo sport, ASD, SSD, CONI, CIP può essere oggetto di collaborazioni ai sensi dell'articolo 409, comma I, n. 3, del codice di procedura civile

No Tax Area fino a 10.000 €

Oltre 10.000 → Quando i compensi, le indennità di trasferta e rimborsi spese superano i 10.000€ le prestazioni di carattere amministrativo-gestionale sono considerate di natura professionale per l'intero importo.

Contributi previdenziali → Gestione separata INPS

assicurazione INAIL

Nessun esonero contributivo, neppure parziale per 2021 e 2022 (Legge di Bilancio 2021) settore dilettantistico



LA RIFORMA DELLO SPORT – RAPPORTI DI LAVORO → simulazione

La simulazione tiene conto di un **compenso lordo erogato dall'ente sportivo**

- di € 15.000, che produce un compenso netto percepito di € 13.729,
- di € 30.000, per un compenso netto percepito di € 24.890
- e di € 50.000, per un compenso netto percepito di € 37.738.

Si tiene inoltre conto della **fascia di esenzione di € 10.000** prevista dalla bozza in esame che la richiama in applicazione dell'[articolo 69, comma 2, Tuir](#).

Netto percepito dal lavoratore € 13.729	Costo a carico dell'ente sportivo -attuale normativa (articolo 67, comma 1, lettera m) € 15.000	Costo a carico dell'ente sportivo – nuovo Decreto Legislativo € 20.380
---	--	---

Netto percepito dal lavoratore € 24.890	Costo a carico dell'ente sportivo -attuale normativa (articolo 67, comma 1, lettera m) € 30.000	Costo a carico dell'ente sportivo – nuovo Decreto Legislativo € 40.470
---	--	---

Netto percepito dal lavoratore € 37.738	Costo a carico dell'ente sportivo -attuale normativa (articolo 67, comma 1, lettera m) € 50.000	Costo a carico dell'ente sportivo – nuovo Decreto Legislativo € 68.420
---	--	---



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



LA RIFORMA DELLO SPORT – RAPPORTI DI LAVORO → simulazione

Rapporto di collaborazione coordinata e continuativa

Il Testo di riforma in esame, riconoscendo il **diritto all'assicurazione previdenziale e assistenziale** dei lavoratori sportivi, precisa che, per i **contratti di collaborazione coordinata e continuativa**, sarà applicata una **aliquota contributiva pensionistica** crescente a partire dall'anno 2021 al 20%, a seguire per l'anno 2022 al 24%, per l'anno 2023 al 30% e per l'anno 2024 e seguenti al 33%.

Anno 2021

Netto percepito dal lavoratore € 13.729	Costo a carico dell'ente sportivo -attuale normativa (articolo 67, comma 1, lettera m) € 15.000	Costo a carico dell'ente sportivo – nuovo Decreto Legislativo € 18.150
--	---	---

Anno 2022

Netto percepito dal lavoratore € 13.729	Costo a carico dell'ente sportivo -attuale normativa (articolo 67, comma 1, lettera m) € 15.000	Costo a carico dell'ente sportivo – nuovo Decreto Legislativo € 18.850
--	---	---

Anno 2023

Netto percepito dal lavoratore € 13.729	Costo a carico dell'ente sportivo -attuale normativa (articolo 67, comma 1, lettera m) € 15.000	Costo a carico dell'ente sportivo – nuovo Decreto Legislativo € 19.930
--	---	---

Anno 2024

Netto percepito dal lavoratore € 13.729	Costo a carico dell'ente sportivo -attuale normativa (articolo 67, comma 1, lettera m) € 15.000	Costo carico ente sportivo nuovo Decreto Legislativo € 20.270
--	---	--



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



LA RIFORMA DELLO SPORT – RAPPORTI DI LAVORO → simulazione

Rapporto di lavoro autonomo

A tale tipologia di lavoratori che svolgeranno **prestazioni autonome**, iscritti alla **gestione separata Inps** di cui alla **L. 335/1995**, sarà applicata una **aliquota contributiva pensionistica crescente a partire dall'anno 2021** al 15%, a seguire per l'anno 2022 al 20%, per l'anno 2023 al 22% e per l'anno 2024 e seguenti al 25%.

Anno 2021

<p>Netto percepito dal lavoratore</p> <p>€ 13.729</p>	<p>Costo a carico dell'ente sportivo – attuale normativa ex Enpals</p> <p>€ 21.161</p>	<p>Costo a carico dell'ente sportivo – nuovo Decreto Legislativo</p> <p>€ 19.002</p>
--	---	---

Anno 2022

<p>Netto percepito dal lavoratore</p> <p>€ 13.729</p>	<p>Costo a carico dell'ente sportivo – attuale normativa ex Enpals</p> <p>€ 21.161</p>	<p>Costo a carico dell'ente sportivo – nuovo Decreto Legislativo</p> <p>€ 20.190</p>
--	---	---

Anno 2023

<p>Netto percepito dal lavoratore</p> <p>€ 13.729</p>	<p>Costo a carico dell'ente sportivo – attuale normativa ex Enpals</p> <p>€ 21.161</p>	<p>Costo a carico dell'ente sportivo – nuovo Decreto Legislativo</p> <p>€ 20.707</p>
--	---	---

Anno 2024

<p>Netto percepito dal lavoratore</p> <p>€ 13.729</p>	<p>Costo a carico dell'ente sportivo – attuale normativa ex Enpals</p> <p>€ 21.161</p>	<p>Costo a carico dell'ente sportivo – nuovo Decreto Legislativo</p> <p>€ 21.536</p>
--	---	---



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
M I L A N O



LA RIFORMA DELLO SPORT – CONTRATTO DI APPRENDISTATO

Nell'ottica della valorizzazione della formazione dei giovani atleti, per garantire loro una crescita non solo sportiva, ma anche culturale ed educativa, nonché una preparazione professionale che favorisca l'accesso all'attività lavorativa anche alla fine della carriera sportiva, e ferma restando la possibilità di realizzazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento le società o associazioni sportive possono stipulare contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
M I L A N O



LA RIFORMA DELLO SPORT – VINCOLO SPORTIVO

Le limitazioni alla libertà contrattuale dell'atleta, individuate come vincolo sportivo, **sono eliminate entro il 1 luglio 2022.**

Le Federazioni Sportive Nazionali possono dettare una disciplina transitoria che preveda la diminuzione progressiva della durata massima dello stesso. Decorso il termine di cui al primo periodo del presente comma, il vincolo sportivo si intende abolito.

PREMIO DI FORMAZIONE TECNICA, secondo parametri federali, alla stipula del primo contratto di lavoro sportivo:

- Dalla società professionistica alle società dilettantistiche presso cui l'atleta è stato formato
- Dalla società dilettantistica alle società dilettantistiche presso cui l'atleta è stato formato

Grazie per l'attenzione

Dott. Donato Foresta

donato.foresta@veritax.it

donato.foresta@5sportconsulting.com



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O

26/04/2021

46

Dott. Donato Foresta

